

**Il pagamento volontario in misura ridotta della sanzione amministrativa ambientale:  
significato e tempistica**

**A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta**

In materia di illeciti amministrativi l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 disciplina il pagamento in misura ridotta. Come delineato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza 24 aprile 2002, n. 160, il pagamento volontario in misura ridotta rappresenta una sorta di composizione in via amministrativa, tale da bloccare *in itinere* il procedimento sanzionatorio: se il presunto trasgressore ricorre a questo meccanismo conciliativo, non contesta la validità dell'accertamento ed arresta il procedimento amministrativo, attraverso la corresponsione di una somma di denaro il cui importo è predeterminato dalla legge.

Quali vantaggi consegue il trasgressore esercitando la facoltà prevista dall'art. 16 della legge n. 689/1981? Ricorrendo al pagamento in misura ridotta, l'interessato consegue principalmente due vantaggi: da una parte, evita il rischio di una quantificazione della sanzione in misura superiore alla cifra individuata ai sensi dell'art. 16; inoltre, si sottrae ad una possibile applicazione delle sanzioni accessorie, che in campo ambientale possono avere contenuto fortemente afflittivo (a titolo di esempio, in materia di registro di carico e scarico rifiuti si pensi alla sospensione dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione prevista dall'art. 258, 2° comma del D.Lgs. n. 152/2006).

La legge prescrive che la facoltà prevista dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sia esercitata entro sessanta giorni, a decorrere dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione. Tale termine va considerato perentorio e non ordinatorio: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza del termine indicato dal richiamato articolo 16 determina la decadenza dal diritto di oblazione in capo all'autore della violazione e/o all'obbligato in solido.<sup>1</sup> La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il soggetto attivo

---

<sup>1</sup> Già citata, Cass. civ., sez. I, 8 maggio 1996, n. 4284 e Cass. civ., sez. I, 16 luglio 1996, n. 6433.

dell'illecito, per non incorrere in decadenza, deve effettuare comunque il pagamento nel termine previsto e nella misura dovuta per legge.<sup>2</sup> Conseguentemente, non ha effetto il pagamento in misura ridotta “cui si è provveduto non già «entro i sessanta giorni» dalla contestazione immediata o, se non avvenuta, dalla notificazione degli estremi della violazione, bensì oltre detto termine” (testualmente, Cass. civ., sez. I, 29 agosto 1997, n. 8179).

L'art. 16 della legge n. 689/1981 prevede un vero e proprio diritto soggettivo dell'autore della violazione, tale da non lasciare spazio alla discrezionalità dell'amministrazione pubblica in ordine a modalità ed entità del pagamento; tuttavia, tale diritto deve essere esercitato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notifica degli estremi dell'illecito. In questa prospettiva, la previsione legislativa del diritto dell'autore dell'illecito al pagamento in misura ridotta entro un termine prestabilito rappresenta il punto di equilibrio fra l'interesse pubblico alla definizione rapida del procedimento sanzionatorio e quello dell'autore dell'illecito ad estinguere l'obbligazione sanzionatoria con il pagamento di una somma ridotta. Qualora tale diritto non sia esercitato tempestivamente, il trasgressore resta assoggettato alla pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione.<sup>3</sup> La circostanza che il tempo per pagare concesso dall'art. 16 della legge n. 689/1981 risulti esattamente il doppio di quello accordato dal successivo art. 18 per la presentazione degli scritti difensivi (trenta giorni) lascia intendere l'intento del legislatore di favorire la conclusione anticipata del procedimento, con conseguente economia delle successive fasi procedurali e giurisdizionali.

Per il calcolo del termine imposto dall'art. 16 della legge 689/1981 valgono le regole generali del codice di procedura civile: conseguentemente, non si conta il giorno della contestazione immediata o della notificazione, perché per regola generale *dies a quo non datur*; inoltre, se il predetto termine cade in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Va rilevato che, a differenza da quanto accade nel sistema sanzionatorio relativo alla circolazione stradale ove l'atto di contestazione è titolo esecutivo, in campo ambientale il pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore comporta l'accettazione della sanzione e il correlato riconoscimento

---

<sup>2</sup> In tal senso già, Cass. civ., sez. I, 10 agosto 1990, n. 8136; Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 1992, n. 2058.

<sup>3</sup> In tal senso, Cassazione civ., sez. I, 8 maggio 1996, n. 4284.

della propria responsabilità, con conseguente rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.<sup>4</sup>

In conclusione, si segnala che sia il trasgressore che l'obbligato in solido possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 16 della legge n. 689/1981. Ciò deriva dal combinato disposto degli artt. 14 e 16 della legge n. 689 del 1981: infatti, l'art. 16 prevede che il termine per eseguire il pagamento conciliativo decorra dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione e, parallelamente, l'art. 14 dispone che l'illecito sia contestato tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido. Pertanto, il pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore arresta il procedimento sanzionatorio anche nei confronti del responsabile in solido e viceversa, poiché la somma è dovuta una sola volta da uno qualsiasi degli interessati, in base ai principi civilistici della solidarietà passiva. Dunque, può accadere che il termine per avvalersi dell'oblazione sia spirato soltanto per alcuni dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione, giacché contestazione e notifica possono avvenire in tempi differenti per i diversi interessati. In tali ipotesi il pagamento tempestivo da parte di uno degli obbligati "produce l'effetto liberatorio anche in favore di tutti i coobbligati per i quali il termine perentorio stabilito dall'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981 sia già scaduto, per aver avuto luogo la contestazione o la notificazione degli estremi della violazione nei loro confronti in date diverse."<sup>5</sup>

Stefania Pallotta

Pubblicato il 12 febbraio 2007

---

<sup>4</sup> Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 2005, n. 2862.

<sup>5</sup> Testualmente, Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2001, n. 8696.